

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 6

Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio

(b.u. 9 giugno 2009, n. 24)

Capo I *Oggetto*

Art. 1 *Oggetto*

1. La Provincia sostiene le attività realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona, consentendo di generare risorse sociali e familiari tramite il rafforzamento delle relazioni, anche al fine di soddisfare le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

2. In particolare, la Provincia promuove i soggiorni socio-educativi per potenziare gli strumenti di intervento a favore dei giovani mediante iniziative di natura formativa e didattica.

Capo II *Promozione dei soggiorni socio-educativi*

Art. 2 *Misure di promozione*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, la Provincia può concedere contributi per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominati, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento, promosse da enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, le modalità e i limiti per l'applicazione di questo articolo.

2. Per le finalità previste dall'articolo 1 e in alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia può inoltre intervenire attraverso specifici progetti di promozione del benessere familiare, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Le competenze previste da questo articolo possono essere trasferite agli enti locali per essere esercitate tramite le comunità con il decreto del Presidente della Provincia previsto dall'articolo 8, comma 13, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), se riferite ad iniziative di interesse locale.

3 bis. Per la realizzazione di attività di soggiorno socio-educativo o di colonia, comunque denominate, a favore della popolazione giovanile residente in provincia di Trento la Provincia può concedere in uso a enti, associazioni o altri soggetti o organismi senza scopo di lucro beni del patrimonio indisponibile provinciale ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

NOTE AL TESTO

Il comma 3 bis è stato aggiunto dall'art. 52 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

ATTUAZIONE

Per l'attuazione del comma 1, nel 2017, vedi la deliberazione della giunta provinciale 17 febbraio 2017, n. 233.

Capo III
Disposizioni per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi

Art. 3
Soggiorni socio-educativi

1. Questo capo disciplina la realizzazione di attività socio-educative, comprese quelle didattiche, ricreative, culturali, ludiche, sportive e religiose, che enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l'organizzazione dei soggiorni socio-educativi.

2. I soggiorni socio-educativi sono realizzati sul territorio provinciale dai soggetti indicati nel comma 1, in forma di autogestione collettiva a esclusivo favore dei propri associati e aderenti.

3. I soggiorni socio-educativi non si considerano campeggi ai sensi della legge provinciale che disciplina la ricezione turistica all'aperto, né esercizi ricettivi extra-alberghieri ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica).

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 27 della legge provinciale sui campeggi 2012.

Art. 4 - Art. 7
omissis

NOTE AL TESTO

Articoli abrogati dagli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge provinciale sui campeggi 2012.

Art. 8
Autorizzazione per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi

1. La realizzazione dei soggiorni socio-educativi, in aree pubbliche o private, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente a seguito di un'apposita domanda dalla quale risultino:

- a) la tipologia di soggiorno che si intende organizzare;
- b) le generalità di uno o più responsabili della conduzione del soggiorno, designati dai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1;
- c) la durata del soggiorno socio-educativo, comunque non superiore a quarantacinque giorni nell'arco dell'anno, e il numero delle persone presenti;
- d) l'area d'insediamento o l'immobile utilizzati;
- e) l'assenso scritto del proprietario dei terreni o dell'immobile;
- e bis) le caratteristiche del soggiorno socio-educativo e le misure idonee ad assicurare il rispetto delle condizioni indispensabili in materia di igiene, sanità pubblica e pubblica incolumità.

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte del

comune, in assenza di diniego, il soggiorno può essere iniziato.

2 bis. La realizzazione del soggiorno in campeggio socio-educativo itinerante, effettuato mediante l'accampamento in tende con soste non superiori a quarantotto ore, non necessita di autorizzazione preventiva e va comunicata prima dello svolgimento ai comuni attraversati.

3. *omissis*

4. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi non è richiesto il parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nei soggiorni socio-educativi la manipolazione e il confezionamento degli alimenti sono assimilati all'autoconsumo familiare.

5. *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 32 della legge provinciale sui campeggi 2012 e dall'art. 72 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.

Art. 9

Soggiorni socio-educativi nelle aree protette

1. Per la realizzazione dei soggiorni socio-educativi che si svolgono nel territorio di aree protette previste dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), si applicano le disposizioni di tutela per queste aree.

2. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette copia della domanda prevista dall'articolo 8 al soggetto gestore dell'area protetta.

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 33 della legge provinciale sui campeggi 2012.

Art. 10

Vigilanza e sanzioni

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute in questa legge e nel regolamento di esecuzione sono svolte dai comuni. Resta ferma la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e, per quanto attiene la vigilanza igienico-sanitaria, quella delle autorità sanitarie.

2. Con regolamento sono individuate le fattispecie di violazioni amministrative per l'inosservanza di questo capo e del regolamento di esecuzione nonché le relative sanzioni pecuniarie nella misura da 200 a 500 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione prevista dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al comune competente per territorio. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.

Art. 11

Regolamento di esecuzione

1. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le disposizioni di attuazione di questo capo compresi:

a) *omissis*

- b) *omissis*
- c) i requisiti specifici che i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, devono possedere per poter richiedere l'autorizzazione allo svolgimento del soggiorno;
- d) *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 34 della legge provinciale sui campeggi 2012, modificato dall'art. 52 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 34 della l.p. 2 agosto 2017, n. 9.

Capo IV *Disposizioni finali*

Art. 12 *Abrogazioni*

1. La legge provinciale 28 ottobre 1960, n. 14 (Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica), la legge provinciale 25 ottobre 1968, n. 16, la legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 15, e l'articolo 5 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, sono abrogati. Queste disposizioni continuano ad applicarsi, ancorché abrogate, fino alla data stabilita dalla deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 1.

2. *omissis*

NOTE AL TESTO

Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 35 della legge provinciale sui campeggi 2012.

Art. 13 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'art. 41 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2; il testo delle modifiche, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.

Art. 14 *Disposizioni finanziarie*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 25.20.120.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, si provvede con gli stanziamenti autorizzati sull'unità previsionale di base 40.5.130.